

# Uniti Per La Salute

Associazione di Volontariato ONLUS

Quiliano, 21 novembre 2013

Preg.mo **Andrea Orlando** Ministro dell'Ambiente  
Roma  
raccomandata AR.  
Anticipata al FAX 06 67288513

Preg.mo **Dott. Giuseppe Lo Presti**  
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  
Divisione IV Rischio rilevante e autorizzazione integrata ambientale  
Via Cristoforo Colombo 44  
00147 Roma  
FAX 06 5722 5068 06 5722 3040

P.C. Preg.mo **Avv.to Matteo Ceruti** – Studio Legale Ceruti – via All'Ara 8 45100 Rovigo

Oggetto: **Autorizzazione Integrata Ambientale Centrale Termoelettrica di Vado Ligure-Quiliano – domande di modifica "non sostanziale".**  
(rif. nostre precedenti note del 25 luglio 2013 e del 4 novembre 2013)

## PUNTO 1 Olio combustibile

Come noto in sede di conferenza dei servizi tenuta il 17 settembre 2012 l'Azienda ha rappresentato la criticità nel rispettare quanto previsto nel PIC in merito al tenore di zolfo ( $S < 0,3\%$ ) dell'olio combustibile denso (OCD) in quanto "non esiste la possibilità di approvvigionare il combustibile in regime competitivo". Tuttavia risulta che in quella sede fu confermato per l'olio combustibile un tenore di zolfo inferiore allo 0,3%.

A seguito di questa decisione l'azienda reiterava la richiesta (In data 12.10.2012) di utilizzare olio combustibile denso (OCD) con tenore di zolfo inferiore all' 1% anziché quello con tenore di zolfo inferiore allo 0,3%, precisando che "una prescrizione così stringente comporterebbe ingenti oneri economici..."

Richiesta che nei fatti non risultò accolta, in quanto il decreto AIA 227 del 14 dicembre 2012 ribadiva l'obbligo di utilizzo di olio con tenore di zolfo inferiore allo 0,3%. (pag 178 del PIC).

Successivamente all'emissione del decreto, in data 14.03.2013 l'azienda inoltrò a Codesto Ministero una comunicazione di modifica definita "non sostanziale" in merito all'utilizzo di OCD ai sensi dell'art 29-nonies del D-Lgs 152/06 nella quale proponeva:

- rinuncia alla marcia ad OCD attualmente autorizzata per i gruppi VL3 e VL4
- Utilizzo di OCD esclusivamente come combustibile tecnico propedeutico per la marcia a carbone degli stessi VL3 e VL4 o come combustibile in caso di emergenza impiantistica
- Nell'assetto di marcia a carbone, computo integrale della quantità di so2 ...
- Utilizzo, solo in tale assetto di marcia, di OCD con tenore di zolfo  $< 1\%$

Essendo trascorsi i 60 giorni previsti dal comma 1 dell'art. 29-nonies D.Lgs 152/06 il Gestore con nota del 28 maggio 2013 ha comunicato l'attuazione della citata modifica, in sostanza ha avuto titolo a esercitare secondo quanto richiesto con la nota del 14 marzo 2013 ( in pratica OCD con tenore di zolfo  $< 1\%$  anziché inferiore a 0,3% come stabilito dal decreto AIA.)

Sede: Piazza della chiesa n. 6 17047 Valleggia di Quiliano (SV)  
C. F. 92084220091  
email: [unitiperlasalute@libero.it](mailto:unitiperlasalute@libero.it)  
blog: <http://unitiperlasalute.blogspot.com>



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA-2013-0027172 del 26/11/2013



rispetto a quanto autorizzato in sede di AIA " Cosa che riteniamo di non poco conto (e quindi assolutamente SOSTANZIALE) per la cittadinanza che vive, lavora o soggiorna nel territorio.

Crediamo sia legittimo domandarci per quale motivo Codesto Ministero abbia lasciato decorrere i 60 giorni di cui al citato art 29-nonies, permettendo di fatto all'Azienda l'utilizzo di olio <1% , utilizzo già negato in precedenza sia in sede di conferenza dei servizi, sia in sede di decreto AIA, senza un pronunciamento espresso nel merito (assenza di pronunciamento che perdura tuttora a oltre otto mesi dalla richiesta dell'azienda).

**Si chiede, pertanto, anche ai sensi del D.lgs 195/2005, se Codesto Ministero ha intenzione, pur con i ritardi lamentati, di pronunciarsi nel merito, o se ritiene la sua mancanza di risposta come assenso implicito e definitivo, non essendo chiaro il significato dell'ultima parte della citata nota del 18.11.2013 ove si afferma "...il Gestore di tale Società ha titolo di esercitare secondo quanto richiesto con la citata nota del 14 marzo 2013, nelle more della conclusione del procedimento di modifica in oggetto e nel rispetto dei valori limite di emissione fissati dall'AIA"**

Come già da noi scritto nelle precedenti note, in ogni caso è nostra motivata convinzione che, per la quantità e la qualità della modifica proposta, questa costituisca una variante sostanziale che dovrebbe essere sottoposta ad autorizzazione ordinaria e, comunque, discussa in una nuova conferenza dei servizi, ed ovviamente sottoposta alla fase di informazione e partecipazione del pubblico interessato, nei tempi e nei modi prescritti dalle vigenti normative.

Si rinnova, infine, la richiesta di avere conferma da Codesto Ministero se siano state fatte verifiche sia dirette, sia attraverso la fatturazione dei fornitori, sul tipo di olio utilizzato dalla data di emissione del decreto AIA (14 dicembre 2012) fino al 28 maggio 2013, data di comunicazione dell'azienda sull'effettuazione della modifica.

#### PUNTO 2: prescrizione pag 180 punto 3 del PIC

Accedendo, come indicato da Codesto Ministero nella sua ultima lettera, al sito relativo abbiamo notato che con nota del 23-10-2013 l'Azienda conferma di aver adempiuto alla prescrizione di pag 180 punto 3 del PIC.

Ora, essendo largamente trascorsi i nove mesi previsti dal decreto AIA come termine per l'ottemperanza, si suppone che quanto prescritto sia stato puntualmente ottemperato, ossia in particolare:

- a) **Pag 180 punto 3 del pic** "Entro nove mesi dal rilascio dell'AIA saranno installati sul camino E2 dei misuratori in continuo per i parametri portata, SOx, NOx, CO e polveri totali. Il collaudo dell'impianto avverrà con la marcia controllata nei successivi tre mesi. Il Gestore dovrà effettuare una marcia delle due sezioni alla massima capacità produttiva per un periodo sufficiente a determinare l'effettiva portata sia utilizzando carbone che olio combustibile".
- b) **Pag 13 tabella 11 piano di monitoraggio e controllo, parte integrante come il PIC del decreto AIA:** "parametri da misurare per le emissioni in atmosfera relative alle sezioni VL3 e VL4"

prescrive tra l'altro la misurazione dei dati rilevati al punto di emissione E2 in misura continua al camino per ciascuno dei seguenti parametri: polveri, NH3, SO2, NOx e CO evidenziati con (\*) ed è ben specificato a fine tabella a pag 16 "(\*) tali controlli devono essere realizzati entro nove mesi dal rilascio dell'AIA e a seguito dell'installazione dell'opportuna strumentazione al camino"

- c) **Pag 12 piano di monitoraggio e controllo:** "sui camini le piattaforme devono avere il piano di lavoro con una superficie di almeno 5m2 e deve essere reso disponibile un quadro elettrico per alimentazioni a 220V e 24 Vcc, nonché una linea telefonica per collegamento alla sala controllo. I punti di prelievo dei suddetti camini devono essere protetti dagli agenti atmosferici mediante una copertura fissa. Inoltre i punti di prelievo devono essere dotati di montacarichi per il trasposto dell'attrezzatura, con portata fino a 300 Kg ed atti a trasportare strumenti fino a 3 metri. Caratteristiche e modalità diverse da quelle sopra descritte potranno essere adottate dal Gestore se saranno ritenute equivalenti dall'Ente di Controllo".

Per quanto sopra esposto chiediamo, pertanto, ai sensi del D.lgs. 196/2005, a Codesto Ministero:

- a) di confermare l'avvenuta ottemperanza alla prescrizione pag 180 punto 3 del PIC, così come affermato dall'Azienda con la citata nota del 23 ottobre 2013, entro i termini prescritti dal decreto AIA;
- b) come intenda procedere nella valutazione della comunicazione di "modifica non sostanziale ex art. 29 nonies comma 1 D.Lgv. 152/2006" presentata dalla Azienda con la stessa nota;
- c) l'invio di copia, in carta semplice, dei verbali delle misurazioni in continuo effettuate a camino dal gestore, come previsto dalla prescrizione AIA in oggetto.

Da ultimo, premesso che sussiste in capo alla scrivente Associazione un interesse qualificato, derivante dalla proposta impugnazione, con ricorso avanti al TAR Lazio RG 2633/2013, del provvedimento di AIA rilasciato a Tirreno Power spa, si chiede a Codesto Ministero di essere tempestivamente informati di tutte le richieste di variante del predetto provvedimento che sono state e/o verranno presentate dal gestore Tirreno Power spa, e ciò sin dal momento dell'avvio del relativo procedimento, affinché sia consentito l'esercizio delle garanzie partecipative previste dall'art. 10 della l. 241/1990.

In attesa di cortese sollecito riscontro (per praticità anche alla nostra mail o al nostro FAX 019 884640), inviamo i migliori saluti.

Per Uniti per la salute ONLUS  
*Giuseppe Freccarolo*  
Il presidente